

mola Bignoniana Cap. 6. presso il Baluzio. Ma di simil maniera di dire si serviva ancora chiunque teneva de' Placiti, come vedremo andando innanzi. Colla parola *Mallare* intendevano gli antichi il citare in Giudizio, e però si vede steso anche a i Placiti il nome di *Mallo*. S'ha ora da osservare, aver Carlo Magno nella Legge Longobardica 99. decretato, *ut neque Abbates, neque Presbyteri &c. ad publica vel Sæcularia Judicia trahantur.* Poscia nella Legge 120. ordinò il medesimo Augusto: *Ut Placita publica, vel Sæcularia, neque a Comite, nec ab ullo Ministro suo, vel Judice, nec in Ecclesiis, nec in terris Ecclesiæ teneantur.* Sembra quì, che i *Placiti Pubblici* siano diversi da i *Secolari*; ma li credo la stessa cosa per distinguerli da i tenuti da' Vescovi. Giusto è poscia il credere, che a que' Placiti Generali fosse invitato il Popolo tutto, perchè ivi si poteano conoscere e decidere le liti di ogni particolar persona, ed era questa una via più corta, acciocchè chi volea litigare avesse quivi in pronto i suoi avversarj. E perciocchè avveniva, che l'accusato opponesse delle eccezioni, e chiedesse tempo a preparare Strumenti o testimonj, egli si obbligava, anzi aggiungeva sicurtà e giuramento di presentarsi al prossimo venturo Placito, dove poi si decideva la sua controversia. Questo fu il metodo di que' tempi ne i Giudizj, molto più senza dubbio spedito, che lo sterminato de' nostri tempi. Nè solamente i Secolari erano invitati a i Placiti, allorchè venivano i *Messi Regj* ad amministrar la Giustizia, ma vi doveano intervenire anche gli Ecclesiastici, non essendosi osservata dipoi la Legge poco fa allegata di Carlo Magno. Nella Legge 83. di Lottario I. Augusto fra le Longobardiche Par. II. del Tomo I. *Rer. Ital.* è ordinato: *Ut omnes Episcopi & Abbates, & Comites, excepta infirmitate, vel nostra jussione, nullam habeant excusationem, quin ad Placita Missorum nostrorum veniant, aut talem Vicarium suum mittant, qui in omni causa pro illis rationem reddere possit.* Potea alcuno aver lite con loro, e in que' tempi erano gli usi differenti da quei di oggidì in Italia. Del resto anche per onore, allorchè i *Messi Regj* alzavano Tribunale, tanto i Vescovi, che i Marchesi e Conti solevano intervenirvi. Truovansi anche talvolta i Vescovi sedere ne' Placiti de' Conti spontaneamente a mio credere accorsi, e non per obbligazione. Quivi i Conti senza controversia precedevano a i Vescovi. Nè solamente i *Messi Regj*, i Marchesi, e Conti, ed altri minori Giudici ne i Malli e Placiti amministravano la Giustizia al Popolo, ma fin gli stessi Re ed Imperadori si recavano a gloria di udire i litigj de' lor Sudditi, e insieme co' Giudici e Cortigiani loro pazientemente esaminavano le ragioni de' litiganti, per proferire la sentenza, conforme al maggior numero de' Intendenti del Giusto. Il chiarissimo P. Mabillone nel Lib. VI. della Diplomatica produce alcuni Placiti tenuti da Clodoveo III. Childeberto III. e Chilperico III. Re de'